

# Regolamento per la mobilità studentesca individuale

Negli ultimi decenni, le esperienze didattiche/educative svolte da studenti italiani in scuole europee ed extraeuropee sono sempre più frequenti. Si tratta di momenti di alto valore educativo e formativo che coinvolgono gli aspetti cognitivi, affettivi e relazionali di un adolescente che sarà in grado di sviluppare nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti.

Queste esperienze internazionali sono previste nell'ordinamento scolastico italiano, ed in particolare, nelle Indicazioni Nazionali dei Licei, nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e nei vari Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato – Regioni, in cui le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione.

## **L'IIS Eliano Luzzatti pertanto:**

- riconosce l'alto valore educativo e formativo della mobilità studentesca individuale, con periodi variabili – trimestre, semestre o fino intero anno scolastico;
- valorizza le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti, come parte integrante del proprio percorso di formazione e istruzione;
- raccomanda la mobilità, preferibilmente, agli alunni frequentanti il secondo biennio;
- fatti salvi i casi di studenti che dimostrano un profilo di eccellenza per profitto, autonomia, responsabilità e maturità, sconsiglia esperienze all'estero agli alunni frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato;
- suggerisce tale esperienza a quegli alunni che si siano particolarmente distinti nello studio, conseguendo un buon profitto in tutte le discipline e che mostrino anche un buon grado di maturità personale, indispensabile per affrontare e gestire nuove situazioni.

## **1. Durata del soggiorno all'estero**

Il periodo da trascorrere all'estero durante l'anno scolastico può durare da un mese fino e non oltre un intero anno scolastico. Lo studente deve garantire la frequenza all'estero di una scuola e alla fine del soggiorno deve poter fornire alla nostra scuola una valutazione relativa alla partecipazione alle lezioni, ai programmi effettivamente svolti e al livello di apprendimento raggiunto.

## **2. Scelta dell'ente o dell'agenzia e del paese europeo o extraeuropeo**

L'organizzazione del soggiorno-studio all'estero durante l'anno scolastico può avvenire:

- tramite agenzie specializzate,
- tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati;
- tramite organizzazione personale;

- tramite scambio fra studenti di paesi diversi (contatti e conoscenze personali).

### **3. Scelta del Percorso di studio all'estero**

La scelta del paese è a discrezione dello studente; il tipo di scuola estera deve corrispondere il più possibile alla tipologia del proprio indirizzo di studi.

### **4. Preparazione al Soggiorno-studio**

L'anno scolastico che può essere trascorso all'estero è di norma il quarto anno; si sconsiglia di effettuare questa esperienza durante il terzo anno. L'anno di studio all'estero deve essere, quindi, valutato e programmato durante il terzo anno scolastico. Se lo studente ha avuto durante quest'anno scolastico delle valutazioni insufficienti in una o più materie, il Consiglio di classe potrebbe esprimere parere negativo in considerazione delle difficoltà di recupero che lo/a studente/studentessa potrebbe incontrare al suo rientro.

### **5. Percorsi personalizzati**

Per gli allievi affetti da certificati disturbi specifici dell'apprendimento o documentati bisogni educativi speciali, la procedura di accertamento delle competenze maturate durante il periodo di studio all'estero viene personalizzata in accordo con il piano didattico personalizzato e può prevedere una programmazione flessibile degli accertamenti da concludersi entro l'anno solare del rientro.

### **6. Emergenza covid-19**

La scuola osserva con attenzione la situazione internazionale venutasi a creare con l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e seguirà l'aggiornamento di normative e regolamenti in modo da continuare ad offrire ai propri studenti questa importante possibilità. La nostra priorità è la tutela della salute della nostra comunità ed il diritto alla sicurezza dei nostri studenti.

### **7. Esperienza di studio all'estero e PCTO**

Per gli studenti in mobilità internazionale, secondo i chiarimenti interpretativi del MIM (nota del 28/3/2017), è facoltà del Consiglio di Classe stabilire se riconoscere l'esperienza come ore di PCTO.

Uno dei principi essenziali risiede nel fatto che partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, *“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”*. (MIUR nota del 28/3/2017),

Pertanto la scuola riconosce l'esperienza all'estero come PCTO

- 70 (settanta) ore se il soggiorno è annuale
- 50 (cinquanta) ore se il soggiorno è semestrale,
- 30 (trenta) ore se il soggiorno è trimestrale

## **8. ESPERIENZE DI STUDIO ALL'ESTERO PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO**

### **8.1 PARTENZA**

**Prima della partenza**, la famiglia dello/a studente/ssa interessato/a alla mobilità individuale all'estero comunica la sua decisione al Dirigente Scolastico e al Consiglio di classe, indicando i tempi di permanenza, il paese e possibilmente anche l'istituto pubblico o privato presso il quale vuole studiare, entro il 31 gennaio della classe terza. Inoltre, appena disponibile, comunica al docente tutor la destinazione e il nome della scuola che frequenterà con relativi contatti (sito Internet e indirizzo).

Il Consiglio di classe si riunisce e in base all'analisi della documentazione fornita e al profilo didattico-disciplinare e motivazionale dello studente, esprime parere favorevole o non favorevole relativamente all'esperienza di mobilità. Tale parere, debitamente motivato, verrà trascritto nel verbale della seduta del Consiglio di classe e comunicato per iscritto alle famiglie. Tale parere non è vincolante ma, in caso di parere non favorevole, la famiglia si assume tutte le responsabilità derivanti dalla non promozione o dalla sospensione di giudizio.

È necessario comunque che lo studente concluda positivamente il terzo anno e che venga promosso alla classe successiva. In caso di sospensione di giudizio, la partenza dovrà essere rimandata dopo i relativi esami e scrutini, che vengono effettuati tra la fine di agosto e l'inizio di settembre.

Il consiglio di classe individua un docente tutor che seguirà e supporterà il/la ragazzo/a in tutte le fasi del periodo all'estero e del reinserimento. In questa fase ciascun docente comunica anche i prerequisiti necessari, in termini di conoscenze e competenze, che il/la ragazzo/a deve dimostrare di possedere per poter affrontare l'anno successivo. (NB: poiché è impossibile che l'alunno possa studiare anche tutti i programmi italiani, ogni docente deve indicare i nuclei fondanti della propria disciplina). Tutto ciò sarà incluso nel patto formativo (v. All. 1) che sarà consegnato e fatto firmare dalle famiglie prima della partenza.

### **8.2 DURANTE IL SOGGIORNO-STUDIO**

Durante il soggiorno-studio all'estero lo studente si terrà in contatto con il *docente tutor* nominato per informare periodicamente il Consiglio sull'andamento degli studi e sulle conoscenze e competenze acquisite.

### **8.3 FASE DI RIAMMISSIONE**

#### **Documentazione da inviare a scuola**

Al termine del soggiorno all'estero, lo/a studente/studentessa invia alla scuola i seguenti documenti

- I programmi di studio effettivamente svolti e tradotti in italiano o in inglese,
- una legenda o delle spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione usato all'estero,
- una copia della pagella con i voti conseguiti, corredata di una legenda che spieghi il sistema di valutazione e della traduzione in italiano.

Per acquisire un maggior numero di dati ai fini della valutazione, lo/la studente/studentessa deve altresì consegnare al consiglio di classe una relazione scritta (anche in formato digitale) sull'esperienza svolta e sugli apprendimenti formali, non formali e le competenze acquisite all'estero (per la struttura di questa relazione vedi **All. 2**). Tale relazione viene consegnata dallo/a studente/ssa

al tutor qualche giorno prima del colloquio e sarà commentata dallo/a studente/ssa in occasione del colloquio stesso che si svolge alla presenza di tutto il consiglio di classe. (**Si veda il punto 10**)

a. **Nel caso in cui il rientro avvenga entro il 15 maggio** i docenti del Consiglio di classe:

- esaminano la documentazione presentata dallo/a studente/studentessa
- individuano le discipline e i punti in cui si evidenziano eventuali carenze
- procedono all'accertamento delle conoscenze e competenze acquisite dallo studente durante la sua esperienza all'estero mediante un colloquio finalizzato alla valorizzazione del lavoro svolto, all'accertamento degli apprendimenti informali e non formali acquisiti, delle esperienze e delle competenze acquisite.

A seguito del colloquio di cui sopra, il consiglio di classe assicura l'ammissione alla classe successiva e assegna il **credito scolastico**, tenendo conto

- dell'esito del colloquio stesso,
- delle valutazioni riportate nella scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti debitamente convertite nel sistema valutativo italiano
- della relazione scritta presentata dallo/dalla studente/studentessa

Procede, poi, ad individuare eventuali carenze che saranno successivamente colmate a tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, in ogni caso prima dell'inizio del quinto anno, così che lo studente possa affrontare senza problemi l'ultimo anno scolastico. Le date delle verifiche di recupero saranno tempestivamente comunicate alla famiglia e allo/a studente/ssa e saranno finalizzate all'accertamento del possesso di conoscenze e competenze necessarie per un corretto e proficuo proseguimento degli studi.

b. **Nel caso in cui il rientro avvenga in un periodo successivo al 15 maggio**

i docenti del consiglio di classe, non avendo adeguati elementi di valutazione potranno utilizzare la sigla NC in fase di scrutinio finale e rinviare quest'ultimo tra la fine di agosto e l'inizio di settembre.

**Tra la fine di agosto e l'inizio di settembre** il Consiglio di classe

- a. valuta la documentazione presentata dallo/a studente/ssa
- b. individua le discipline e i punti in cui si evidenziano eventuali carenze
- c. comunica tempestivamente alla famiglia e allo/a studente/ssa, mediante fonogramma, la data del colloquio (che dovrà precedere l'inizio del quinto anno);
- d. procede ad individuare eventuali carenze che saranno successivamente colmate mediante verifiche scritte e/o orali

A seguito del colloquio **di cui al punto 10**, il consiglio di classe procede allo scrutinio e all'ammissione dello/a studente/ssa al quinto anno; **assegna il credito scolastico**, tenendo conto

- dell'esito del colloquio stesso,
- delle valutazioni riportate nella scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti debitamente convertite nel sistema valutativo italiano
- della relazione scritta presentata dallo/dalla studente/studentessa

## **9. ESPERIENZE DI STUDIO ALL'ESTERO PER PERIODI INFERIORI ALL' ANNO SCOLASTICO**

### **9.1 PREPARAZIONE DELLA PARTENZA**

Le procedure da attivare prima della partenza in questo caso sono le stesse di quelle stabilite per un intero anno scolastico. Nel caso di partenza a gennaio la famiglia è tenuta a dare comunicazione alla scuola entro il 31 agosto e il consiglio di classe espleta tutte le procedure di cui al punto 4 entro il **31 ottobre**.

### **9.2 FASE DI RIAMMISSIONE**

#### **Documentazione da inviare a scuola**

Al termine del soggiorno all'estero, lo/a studente/studentessa invia alla scuola i seguenti documenti

- I programmi di studio effettivamente svolti e tradotti in italiano o in inglese,
- una legenda o delle spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione usato all'estero,
- una copia della pagella con i voti conseguiti, corredata di una legenda che spieghi il sistema di valutazione e della traduzione in italiano.

Per acquisire un maggior numero di dati ai fini della valutazione, lo/la studente/studentessa deve altresì consegnare al consiglio di classe una relazione scritta (anche in formato digitale) sull'esperienza svolta e sugli apprendimenti formali, non formali e le competenze acquisite all'estero (per la struttura di questa relazione vedi **All. 2**). Tale relazione viene presentata dallo studente in occasione del colloquio volto ad accertare l'avvenuta integrazione, che si svolge alla presenza di tutto il consiglio di classe.

- a. **Se lo studente rientra mentre l'anno scolastico è in corso**, il Consiglio di classe gli/le indicherà prontamente i modi dell'accertamento (entro circa un mese) sui nodi fondamentali indicati nel piano personalizzato.
- b. **Se il rientro avviene a ridosso dello scrutinio intermedio**, l'esito dello scrutinio stesso sarà "*non classificato*" in tutte le discipline.
- c. **Se il rientro dello studente coincide con la fine dell'anno scolastico**, l'accertamento e la valutazione del credito scolastico avvengono secondo quanto previsto al **punto 8.3 a – b**.

## **10. IL COLLOQUIO**

Il colloquio previsto per il reinserimento dello/a studente/ssa ha lo scopo di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza di studio all'estero, di valorizzare gli apprendimenti informali e non formali acquisiti. L'esperienza va considerata nella sua globalità apprezzandone i punti di forza e la crescita culturale e personale dell'alunno/a

## **11. LE PROVE DI VERIFICA**

Le verifiche di recupero delle eventuali carenze andranno concordate dai docenti con l'alunno/a, nei tempi e nei modi, secondo una programmazione flessibile e saranno finalizzate all'accertamento del possesso di conoscenze e competenze necessarie per un corretto e proficuo proseguimento degli

studi. Le prove andranno anche calibrate in base ai risultati ottenuti dall'alunno all'estero, cercando comunque di valorizzare pienamente l'esperienza fatta. Il docente tutor verificherà che il piano dei recuperi non includa sovrapposizioni e risulti compatibile con il pieno reinserimento dello studente nella classe.

## **12. RUOLI E COMPETENZE**

### **12a. Il ruolo del docente tutor**

#### **Il docente Tutor**

- si pone come punto di riferimento in caso di necessità di contatti tra lo studente, la famiglia e la scuola;
- aggiorna il Dirigente Scolastico, il Coordinatore di Classe e i colleghi del Consiglio di Classe;
- consegna ai vari docenti del Consiglio di Classe gli eventuali materiali inviati dallo studente. Al rientro dello studente:
- ribadisce allo studente le scelte fatte dal Consiglio di Classe per la sua riammissione nel gruppo classe d'origine, relativamente alle materie e agli argomenti oggetto di accertamento, alle conoscenze da acquisire in preparazione alle prove integrative, ai tempi e modalità di recupero, alle date di verifica;
- raccoglie dallo studente e trasmette alla Segreteria didattica i lavori svolti all'estero e i documenti attestanti il percorso di studio seguito (attestato di frequenza, valutazioni, indicazione delle materie frequentate, programmi svolti per ogni materia, pagella, relazione schematica dello studente sul percorso formativo seguito). Di tale documentazione è richiesta la traduzione in inglese solo nel caso si tratti di lingue non europee;
- segue il reinserimento dello studente nella classe.

### **12b. Il ruolo del Consiglio di classe**

#### **Il Consiglio di Classe**

- esprime un parere consultivo sull'opportunità dell'esperienza all'estero dello studente che ne ha manifestato l'intenzione;
- raccoglie, nella figura del Coordinatore di Classe, i contenuti disciplinari irrinunciabili e le conoscenze indispensabili per l'ammissione alla classe successiva, che comunica tempestivamente allo studente;
- acquisisce informazioni sui piani e sui programmi di studio nonché sui risultati conseguiti e sul sistema di valutazione della scuola estera per deliberare sulla riammissione dell'alunno nella sua classe di origine;
- stabilisce le materie nelle quali ritiene necessario far effettuare allo studente una prova integrativa, tenendo presente che in base a una programmazione e valutazione per competenze, non dovrebbe essere attribuita troppa importanza alle conoscenze dei contenuti non svolti nella scuola all'estero, ma devono essere valorizzate le competenze acquisite, il pensiero critico e creativo, focalizzando l'attenzione sull'esperienza e dando spazio all'autovalutazione e responsabilizzazione;
- comunica allo studente i programmi svolti e gli argomenti trattati nel corso dell'anno;

- effettua le eventuali verifiche di recupero delle discipline o dei contenuti non svolti;
- attribuisce il credito scolastico sulla base delle valutazioni conseguite all'estero e dei risultati delle eventuali prove integrative;
- individua un docente tutor, scelto al suo interno, per facilitare la comunicazione tra lo studente all'estero e gli altri docenti del Consiglio.

#### **NORMATIVA VIGENTE**

- **NOTA MIM 843/10 APRILE 2013**

- **COMUNICAZIONE prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011**

Chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza (titolo 2)

- **CIRCOLARE MINISTERIALE 358 - 23 LUGLIO 1996**

Distingue gli scambi di classe dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione e stabilisce le procedure di attuazione.

- **NOTA MIM del 28/3/2017**

#### **ALLEGATI**

- Allegato 1 – Patto Formativo
- Allegato 2 – Indicazioni per la redazione della relazione sul periodo di studio all'estero